Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 14 gennaio 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1949, n. 998.

Cambiamento di denominazione del comune di San Pietro Pula (Cagliari) in quella di « Villa San Pietro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 28 giugno 1949, con la quale il commissario prefettizio del comune di San Pietro Pula (Cagliari) ha chiesto che l'attuale denominazione di quel Comune sia cambiata in quella di « Villa San Pietro »;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal commissario prefettizio dell'Amministrazione provinciale di Cagliari con atto 13 agosto 1949;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di San Pietro Pula (Cagliari) viene cambiata in quella di « Villa San Pietro ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1949

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 25. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1949, n. 999.

Cambiamento di denominazione della frazione Campo Gallero del comune di Montebello di Bertona (Pescara) in quella di « Campo Santa Maria ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Montebello di Bertona (Pescara) in data 9 maggio 1948, con la quale si chiede che l'attuale denominazione della frazione Campo Gallero sia cambiata in quella di « Campo Santa Maria »;

Visto il parere favorevole espresso in merito dalla Deputazione provinciale di Pescara con atto 7 dicembre 1948;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione Campo Gallero, del comune di Montebello di Bertona (Pescara), viene cambiata in quella di « Campo Santa Maria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1949

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 26. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1949, n. 1000.

Contingente dei posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti tecnico-pratici e capi d'arte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278;
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Visto l'art. 13 del decreto del Capo dello Stato del 14 febbraio 1949, n. 236 sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio negli istituti e scuole d'istruzione secondaria e artistica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata l'allegata tabella, vista e firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro, che determina, a decorrere dal 1° ottobre 1948, il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio istituiti in conformità ai criteri dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127:

a) per il personale insegnante tecnico-pratico, maschile e femminile, e il personale tecnico delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica;

b) per il personale insegnante tecnico-pratico, maschile e femminile, delle scuole secondarie di avviamento professionale;

c) per gli istruttori e le istruttrici pratiche dei corsi secondari di avviamento professionale;

d) per i capi e sottocapi d'arte e le maestre di laboratorio delle scuole e degli istituti d'arte.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sarà proceduto alla ripartizione dei posti elencati nella richiamata tabella tra le scuole dei vari tipi cui i posti stessi si riferiscono e per le quali è prevista la formazione delle graduatorie di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 12 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 12. — FRASCA

Tabella del contingente dei posti di ruolo speciale transitorio istituiti per gli insegnanti tecnico-pratici e il personale tecnico delle Scuole e Istituti d'istruzione media tecnica e per i capi e sottocapi d'arte delle Scuole e Istituti di istruzione artistica.

PROSPETTO *a*) - **Scuole e istituti d'istruzione media tecnica**

N. d'ordine	TIPI DI SCUOLE	POSTI ISTITUITI DI							
		Insegnanti tecnico-pratici		Personale tecnico e istruttori pratici				Assistenti di gruppo C	Totale dei posti
				sotto capo officina	sotto maestre di laboratorio	istruttori pratici			
		M	F			M	F		
1	Istituti tecnici industriali	124	—	144	—	—	—	—	268
2	Istituti tecnici agrari	21	—	—	—	—	—	—	21
3	Istituti tecnici commerciali (1).	—	—	—	—	—	—	4	4
4	Scuola di Magistero professionale per la donna	—	20	—	19	—	—	—	39
5	Scuole professionali femminili.	—	2	—	2	—	—	—	4
6	Scuole tecniche industriali	40	—	90	—	—	—	—	130
7	Scuole secondarie di avviamento professionale:								
	per il tipo agrario	13	—	—	—	—	—	—	13
	per il tipo industriale maschile	447	—	—	—	—	—	—	447
	per il tipo industriale femminile . .	—	350	—	—	—	—	—	350
	per il tipo marinaro	5	—	—	—	—	—	—	5
8	Corsi secondari di avviamento professionale:								
	per il tipo agrario .	—	—	—	—	22	—	—	22
	per il tipo industriale maschile	—	—	—	—	21	—	—	21
	per il tipo industriale femminile .	—	—	—	—	—	18	—	18
	TOTALI .	650	372	234	21	43	18	4	1342

(1) I posti si riferiscono agli istituti di Modica, Melfi e Udine i cui assistenti sono, ai sensi dell'art. 41 della legge 15 giugno 1931, n. 889, a carico dello Stato.

PROSPETTO *b*) - **Scuole e istituti d'istruzione artistica**

N. d'ordine	TIPI DI SCUOLE	POSTI ISTITUITI			
		Denominazione del posto	N. dei posti		
			M	F	T
1	Istituti d'arte	Capo d'arte per le arti grafiche, scultura del marmo, pietra e formatura	1	—	1
		Capo d'arte per la lavorazione industriale.	1	—	1
		Capo d'arte per la sezione dei metalli	2	—	2
		Capo d'arte per la tipografia.	1	—	1
		Capo d'arte per la litografia	1	—	1
		Capo d'arte per l'ebanisteria e l'intarsio.	1	—	1
		Capo d'arte per la scultura, marmo e pietra.	1	—	1
		Capo d'arte per la plastica e la formatura.	1	—	1
		Capo d'arte per la ceramica	1	—	1
		Capo d'arte per la tessitura.	1	—	1
		Capo d'arte per il mosaico .	1	—	1
		Capo d'arte per la formatura e stucco	1	—	1
		Sottocapo d'arte per il laboratorio scientifico.	1	—	1
		Sottocapo d'arte per la decorazione.	1	—	1
		Sottocapo d'arte per il legno	1	—	1
		Sottocapo d'arte per la ceramica.	2	—	2
		Sottocapo d'arte per la modellatura.	1	—	1

Segue PROSPETTO *b*) - **Scuole e istituti d'istruzione artistica**

N. d'ordine	TIPI DI SCUOLE	POSTI ISTITUITI			
		Denominazione del posto	Numero dei posti		
			M	F	T
2	Scuola d'arte di 2° grado	Capo d'arte per la falegnameria.	2	—	2
		Capo d'arte per le forme, il cemento e le esercitazioni di arte muraria	1	—	1
		Capo d'arte per il legno	2	—	2
		Capo d'arte per la decorazione ceramica. . . .	1	—	1
		Capo d'arte per la pietra.	1	—	1
		Capo d'arte per la lavorazione dei metalli, ferro battuto, sbalzo e cesello	1	—	1
		Capo d'arte per l'aggiustaggio.	1	—	1
		Capo d'arte per l'intaglio	1	—	1
		Capo d'arte per la lavorazione dei metalli. . .	3	—	3
		Capo d'arte per la ceramica. . . .	1	—	1
		Sottocapo d'arte per la lavorazione delle argille, forni e macchinari	1	—	1
		Sottocapo d'arte per la decorazione ceramica. .	1	—	1
		Sottocapo d'arte per l'aggiustaggio	1	—	1
		Sottocapo d'arte per il legno	1	—	1
		Sottocapo d'arte per l'alabastro	1	—	1
		Maestra di laboratorio per le arti femminili. .	—	1	1
2	Scuola d'arte di 1° grado	Capo d'arte per i metalli	2	—	2
		Capo d'arte per il ferro battuto.	1	—	1
		Capo d'arte per la ceramica	1	—	1
		Capo d'arte per il legno	2	—	2
		Capo d'arte per la tarsia	1	—	1
		Capo d'arte per l'ebanisteria	1	—	1
		Sottocapo d'arte per i metalli	1	—	1
		Maestra di laboratorio per le arti femminili. . .	—	1	1
2	Scuole non classificate	Capo d'arte per l'ebanisteria e la falegnameria. .	1	—	1
		Capo d'arte per la ceramica	1	—	1
		Capo d'arte per l'ebanisteria	1	—	1
		Capo d'arte per la lavorazione e formatura del marmo	1	—	1
		Capo d'arte per la pittura decorativa e murale	1	—	1
		Capo d'arte per l'ebanisteria, l'intaglio e tecnologia	1	—	1
		Capo d'arte per la decorazione ceramica. . .	2	—	2
		Capo d'arte per la lavorazione dei metalli. . . .	3	—	3
		Capo d'arte per la sezione dei disegnatori edili.	1	—	1
		Capo d'arte per la tornitura e formatura. . . .	1	—	1
		Capo d'arte per la forgiatura e gesso.	1	—	1
		Capo d'arte per l'ebanisteria e l'intarsio	2	—	2
		TOTALE . . .	63	2	65
		TOTALE GENERALE . . . (Totale prospetto *a*) + totale prospetto *b*)	1407		

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1949, n. 1001.

Trattamento economico degli ufficiali sanitari e dei medici condotti richiesti a prestare la loro opera per l'accertamento delle conseguenze degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, che approva il regolamento per l'esecuzione dei regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per i trasporti, per le poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 58 del regolamento, approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, per la esecuzione dei regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali sanitari ed i medici condotti non possono, senza giustificato motivo, rifiutare l'opera loro quando sia richiesta per accertare le conseguenze degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Le indennità spettanti agli ufficiali sanitari ed ai medici condotti sono le seguenti:

1) pagamento delle spese di viaggio in seconda classe nelle strade ferrate, in prima classe nelle tramvie e linee automobilistiche e lacuali e nella misura di venticinque lire per chilometro nelle strade non servite da ferrovie e da altri mezzi di linea;

2) lire cento per il primo certificato medico da unirsi alla denuncia se si tratta di infortunio e lire centoventi se si tratta di malattia professionale;

3) lire quaranta per ogni certificato comprovante la continuazione della inabilità assoluta al lavoro; però per uno stesso caso la spesa per i certificati di questa specie non potrà mai, qualunque sia il numero di essi, superare le lire centoventi;

4) lire ottanta per il certificato constatante l'esito definitivo dell'infortunio o della malattia professionale.

Le spese di cui al n. 1) sono a carico dell'istituto assicuratore o del datore di lavoro, secondo che l'opera dell'ufficiale sanitario o del medico condotto sia stata richiesta dall'uno o dall'altro ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — GRASSI — PELLA — CORBELLINI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 21. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1949.

Sostituzione del segretario del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1945, n. 150;

Preso atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti massimi di età e di servizio del capo servizio principale dott. ing. Romualdo Regnoni;

Decreta:

Il capo servizio principale dott. ing. Romualdo Regnoni cessa, a decorrere dal 10 dicembre 1949, dalla carica di segretario del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

L'ispettore capo superiore dott. Giorgio Gristina è nominato segretario del Consiglio di amministrazione anzidetto a decorrere dal giorno 10 dicembre 1949 anzidetto.

Roma, addì 9 dicembre 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1949
Registro Bilancio trasporti n. 14, foglio n. 252. — CASABURI

(146)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1949.

Sostituzione del vice commissario del Consorzio nazionale canapa.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO AD INTERIM DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, sulla istituzione del Consorzio nazionale canapa;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1944, con il quale è stato nominato il dott. Antonio Roi, vice commissario del Consorzio, ora dimissionario;

Considerata la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il colonnello Arturo Paolella è nominato vice commissario del Consorzio nazionale canapa, in sostituzione del dott. Antonio Roi, dimissionario.

Roma, addì 15 dicembre 1949

Il Ministro per l'industria e commercio ad interim
BERTONE

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1950
Registro Industria e commercio n. 4, foglio n. 334. — BRUNO

(144)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1949.

Tariffe del prodotto derivato dal tabacco insetticida « Monital ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1949, registro Monopoli n. 1, foglio n. 61;

Riconosciuta l'opportunità di introdurre nella tariffa il condizionamento dell'insetticida « Monital » in latte da kg. 2;

Ritenuta la convenienza di commisurare la tariffa di detto prodotto, nei suoi vari condizionamenti, a chilogrammo convenzionale (litro);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1949, la tariffa del prodotto derivato dal tabacco, insetticida « Monital », viene determinata come segue:

latte da kg. 2, convenzionali (litri 2), L. 1.050
latte da kg. 5, convenzionali (litri 5), L. 2.500
latte da kg. 10, convenzionali (litri 10), L. 4.850
latte da kg. 25, convenzionali (litri 25), L. 11.850

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1949
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 262. — EMANUELE

(84)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1949.

Approvazione delle tabelle relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1950.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e modificato con regio decreto 27 marzo 1930, n. 441;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 15 ottobre 1949, relativa alla determinazione delle tasse d'iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti per l'anno 1950 all'Associazione stessa;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le tabelle *A, B, C, D, E, F*, allegate al presente decreto, relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1949.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1949

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
CAVALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1950
Registro Lavoro e previdenza n. 3, foglio n. 99. — LA MICELA

TABELLA *A*.

Tassa di iscrizione - Tassa di voltura

(Art. 4, lett. *a*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 1°, 2°, 3°, e art. 108, comma 1°, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

Tassa di iscrizione.

Dovuta dal consortista in quanto tale e per ogni apparecchio o impianto denunciato, è costituita da una quota fissa e da una quota variabile.

Paragr. *A*) Quota fissa.

Il pagamento deve farsi una sola volta, all'atto dell'iscrizione del consortista all'Associazione ed in una sola quota, anche se il consortista sia contemporaneamente utente di più apparecchi ed impianti, nel qual caso è dovuta la quota maggiore fra quelle stabilite per gli apparecchi ed impianti in utenza.

a) Generatori fissi:	
fino a 25 m²	L. 1.950
da 25 a 100 m²	» 3.150
da 100 a 500 m²	» 3.900
da 500 a 1.000 m²	» 5.450
oltre 1.000 m²	» 7.800
b) Semifissi, locomobili	» 1.300
c) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m², recipienti a pressione escluse le bombole e i bidoni	» 550
d) Forni, gassogeni	» 3.150
e) Motrici, termosifoni	» 1.300

Paragr *B*) Quota variabile.

E' dovuta per ogni apparecchio od impianto denunciato.

a) Generatori fissi:	
fino a 25 m²	L. 400
da 25 a 100 m²	» 650
da 100 a 500 m²	» 900
da 500 a 1.000 m²	» 1.200
oltre 1000 m²	» 1.550
b) Semifissi, locomobili	» 400
c) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m², recipienti a pressione, escluse le bombole e i bidoni	» 250
d) Forni, gassogeni	» 650
e) Motrici, termosifoni	» 400

TARIFFA II

Tassa di voltura.

E' dovuta dal cessionario di ogni apparecchio od impianto. Si applica, per ogni apparecchio od impianto volturato, la relativa quota stabilita dalla precedente tariffa I, paragrafo *B*), ridotta del 25 %.

TABELLA *B*.

Quote annue per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

(Art. 4, lett. *b*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 4°, e art. 108, comma 2°, 3° e 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tabella, il consortista deve all'Associazione la quota annua appresso stabilita.

TARIFFA I

Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari.

(Articoli 46 a 50, 55 a 59, 61, ultimo comma, 62 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. 1°) Generatori (1).

a) Generatori fissi:

1) fino a 300 m² di superficie riscaldata (2):

fino a 25 m²	L. 4.550
oltre 25 fino a 100 m²	» 6.250
oltre 100 fino a 200 m²	» 7.700
oltre 200 fino a 300 m²	» 9.400

2) oltre 300 m² di superficie riscaldata con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (3):

oltre 300 fino a 400 m²	» 11.350
oltre 400 fino a 500 m²	» 13.550
oltre 500 fino a 600 m²	» 15.950
oltre 600 fino a 700 m²	» 18.600
oltre 700 fino a 800 m²	» 21.450
oltre 800 fino a 900 m²	» 24.700
oltre 900 fino a 1.000 m²	» 27.950
oltre 1.000 m²	» 31.200

3) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:

con potenzialità a carico normale oltre 12 fino a 16 t. per ora	» 13.550
con potenzialità a carico normale oltre 16 fino a 20 t. per ora	» 15.950
con potenzialità a carico normale oltre 20 fino a 24 t. per ora	» 18.600
con potenzialità a carico normale oltre 24 fino a 28 t. per ora	» 21.450
con potenzialità a carico normale oltre 28 fino a 32 t. per ora	» 24.700
con potenzialità a carico normale oltre 32 fino a 36 t. per ora	» 27.950
con potenzialità a carico normale oltre 36 t. per ora	» 31.250

b) Generatori semifissi:

fino a 25 m²	L. 3.000
oltre 25 fino a 100 m²	» 6.000
oltre i 100 m² si applica un incremento fisso, per ogni 100 m² o frazione, di	» 1.550

c) Locomobili:

agricole, (1) fino a 25 m²	» 2.500
oltre 25 m²	» 5.000
industriali, fino a 25 m²	» 3.650
oltre 25 m²	» 6.900

d) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m²	» 1.450

e) Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1000 litri	» 2.100
oltre 1.000 e fino a 3.000 litri	» 2.850
oltre 3.000 per ogni 1.000 litri o frazione in più	» 900

Paragr. 2°) - Recipienti:

a) a vapore:

1) funzionanti come apparecchi singoli, ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (2):

fino a 300 litri di capacità (3)	L. 1.250
oltre 300 fino a 1.000 litri	» 2.100
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	» 3.150
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	» 4.700
oltre 10.000 fino a 25.000 litri	» 6.750
oltre 25.000 litri	» 9.000

2) a più cilindri (montati sull'incastellatura della stessa macchina):

fino a 2 corpi	» 2.200
per ogni corpo in più dei primi 2 e fino a 20 corpi, maggiorazione di	» 350
per ogni corpo in più dei primi 20, maggiorazione di	» 175

b) a pressione non di vapore (aria compressa e simili (4) (5):

fino a 300 litri di capacità totale	» 700
oltre 300 fino a 1.000 litri	» 1.300
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	» 2.100
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	» 3.100
oltre 10.000 fino a 25.000 litri	» 4.700
oltre 25.000 litri	» 6.500

TARIFFA II

Quote annue per apparecchi inattivi.

Sono considerati apparecchi inattivi quelli denunciati come tali per un periodo superiore ad un anno (art. 46, lett. *h*) e art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824):

per ogni apparecchio	L. 200
per ogni apparecchio in più dei primi 10, quando trattisi di apparecchi situati tutti nello stesso stabilimento	» 100

Qualora l'apparecchio sia riattivato, il consortista deve corrispondere — oltre alla quota di inattività — la contribuzione stabilita dalla successiva tabella *C*, tariffa II.

---

(1) Per i generatori utilizzanti energia geotermica le quote annue sono ridotte del 25 %.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi

(3) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg del generatore per la superficie in m² del generatore stesso.

---

(1) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende.

(2) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta e gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono o a servizio di più caldaie.

(3) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto

(4) Sono assimilati a questi recipienti gli apparecchi per acetilene di cui al decreto Ministeriale 2 ottobre 1935, i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendio che sono soggetti a controllo in forza al regio decreto 4 giugno 1942, n 1312.

(5) Per i recipienti destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm², le quote annue sono ridotte del 30 %.

TABELLA C.

Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

(Art. 4, lett. b, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24, lett. a, ultima parte, e art. 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339).

TARIFFA I

Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (1).

(Articoli 45, 52 a 54, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ogni apparecchio verificato, il costruttore o riparatore deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita che vale per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica).

Paragr. 1°) - Generatori:

a) Generatori fissi:

fino a 25 m² di superficie riscaldata	L. 7.300
oltre 25 fino a 100 m²	» 10.000
oltre 100 fino a 200 m²	» 12.300
oltre 200 fino a 300 m²	» 15.050
oltre 300 fino a 400 m²	» 18.150
oltre 400 fino a 500 m²	» 21.700
oltre 500 fino a 600 m²	» 25.500
oltre 600 fino a 700 m²	» 29.750
oltre 700 fino a 800 m²	» 34.300
oltre 800 fino a 900 m²	» 39.500
oltre 900 fino a 1.000 m²	» 44.700
oltre 1.000 m²	» 49.900

b) Generatori semifissi:

fino a 25 m²	» 4.800
oltre 25 fino a 100 m²	» 9.600
oltre 100 m² si applica un incremento fisso, per ogni 100 m² o frazione di	» 2.500

c) Locomobili:

fino a 25 m²	» 5.850
oltre 25 m²	» 11.050

d) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m² » 2.300

e) Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1.000 litri	» 3.350
oltre 1.000 fino a 3.000 litri	» 4.550
oltre 3.000 litri, per ogni 1000 litri o frazione in più	» 1.450

Paragr. 2°) - Recipienti:

a) a vapore:

fino a 300 litri di capacità	L. 2.000
oltre 300 fino a 1.000 litri	» 3.350
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	» 5.050
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	» 7.500
oltre 10.000 fino a 25.000 litri	» 10.800
oltre 25.000 litri	» 14.400

b) a pressione non di vapore (aria compressa e simili):

fino a 300 litri di capacità totale	» 1.100
oltre 300 fino a 1.000 litri	» 2.100
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	» 3.350
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	» 4.950
oltre 10.000 fino a 25.000 litri	» 7.500
oltre 25.000 litri	» 10.400

Nei casi previsti dal regolamento, nei quali sia eseguita la sola visita interna, la contribuzione dovuta è commisurata alla quota annua stabilita dalla precedente tabella *B*, tariffa *I*.

Per apparecchi del medesimo tipo, che vengono presentati insieme dal costruttore o riparatore e siano verificati nella stessa giornata, le contribuzioni sono ridotte come appresso:

per il 3° e il 4° apparecchio, di superficie non superiore a 1 m² di capacità non superiore a 50 litri, riduzione del 25 %;

dal 5° al 30° apparecchio, senza limite di superficie o capacità, riduzione del 50 %;

dal 31° apparecchio in poi, senza limite di superficie o capacità, riduzione del 75 % (2).

---

(1) Valgono la nota n. 2, prima colonna, e le note nn. 2, 3 e 4, seconda colonna, della pagina precedente.

(2) Le riduzioni come sopra previste saranno applicate distribuendo gli apparecchi dello stesso tipo in ordine decrescente di superficie o capacità.

TARIFFA II

Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove di cessione, verifiche e prove straordinarie regolamentari (1).

(Articoli 46 a 50, 60, comma 1°; 61 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tariffa, il consortista deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita:

Paragr. 1°) Generatori (2):

a) Generatori fissi:

1) fino a 300 m² di superficie riscaldata (3):

fino a 25 m²	L. 5.900
oltre 25 fino a 100 m²	» 8.150
oltre 100 fino a 200 m²	» 10.000
oltre 200 fino a 300 m²	» 12.200

2) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (4):

oltre 300 fino a 400 m²	» 14.750
oltre 400 fino a 500 m²	» 17.600
oltre 500 fino a 600 m²	» 20.750
oltre 600 fino a 700 m²	» 24.200
oltre 700 fino a 800 m²	» 27.900
oltre 800 fino a 900 m²	» 32.100
oltre 900 fino a 1000 m²	» 36.350
oltre 1000 m²	» 40.550

3) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:

con potenzialità a carico normale oltre 12 fino a 16 t. per ora	» 17.600
con potenzialità a carico normale oltre 16 fino a 20 t. per ora	» 20.750
con potenzialità a carico normale oltre 20 fino a 24 t. per ora	» 24.200
con potenzialità a carico normale oltre 24 fino a 28 t. per ora	» 27.900

---

(1) Le verifiche e prove di cessione si eseguono quando la cessione comporti il trasloco dell'apparecchio.

Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari le verifiche e prove, effettuate oltre quelle di normale scadenza, in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio, quali:

a) le visite di apparecchi che abbiano subito uno dei restauri indicati all'art. 60, lett. c) del regolamento;

b) le visite per riattivazione di apparecchi;

c) le visite intese a controllare l'osservanza di prescrizioni fatte dall'Associazione con prefissione di termine;

d) le visite ad apparecchi che abbiano avuto un cambiamento d'uso, cioè di utilizzazione tecnologica che non comporti il trasloco dell'apparecchio;

e) le visite ad apparecchio proveniente dall'estero, prima della sua messa in funzione;

f) le visite richieste dall'utente per ottenere la dichiarazione di esonero;

g) le visite richieste dall'utente a seguito di anormalità di funzionamento o di avarie dell'apparecchio;

h) la prova idraulica, oltre quella di scadenza decennale, la cui necessità sia riconosciuta dall'Associazione.

(2) Per i generatori utilizzanti energia geotermica le quote annue sono ridotte del 25 %.

(3) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) La produzione di valore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene devidendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m² del generatore stesso.

con potenzialità a carico normale oltre 28 fino a 32 t. per ora . L. 32.100
con potenzialità a carico normale oltre 32 fino a 36 t. per ora » 36.350
con potenzialità a carico normale oltre 36 t. per ora » 40.550

b) Generatori semifissi:

fino a 25 m²	» 3.900
oltre 25 fino a 100 m²	» 7.800
oltre 100 m² si applica un incremento fisso per ogni 100 m² o frazione di	» 2.000

c) Locomobili:

agricole, (1)	fino a 25 m²	» 3.250
	oltre 25 m²	» 7.300
industriali,	fino a 25 m²	» 4.750
	oltre 25 m²	» 9.000

d) Macchine da caffè e piccoli generatori:

fino a 1 m² . . » 1.900

e) Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1000 litri	» 2.750
oltre 1000 e fino a 3000 litri	» 3.700
oltre 3000 per ogni 1000 litri o fraz. in più	» 1.150

Paragr. 2°) Recipienti:

a) a vapore:

1) funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (2).

fino a 300 litri di capacità (3)	L. 1.650
oltre 300 fino a 1.000 litri	» 2.750
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	» 4.100
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	» 6.100
oltre 10.000 fino a 25.000 litri	» 8.800
oltre 25.000 litri	» 11.700

2) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina)

fino a 2 corpi	» 2.850
per ogni corpo in più dei primi 2 e fino a 20 corpi maggiorazione di	» 450
per ogni corpo in più dei primi 20, maggiorazione di	» 250

b) a pressione non di vapore (aria compressa e simili) (4):

fino a 300 litri di capacità totale	» 900
oltre 300 fino a 1.000 litri	» 1.700
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	» 2.750
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	» 4.050
oltre 10.000 fino a 25.000 litri	» 6.100
oltre 25.000 litri	» 8.450

La contribuzione stabilita dalla presente tariffa è dovuta per ogni apparecchio verificato a ciascun titolo (primo o nuovo impianto, cessione, verifica straordinaria regolamentare) e vale per 1 o 2 verifiche regolamentari (visita interna, prova idraulica prova a caldo o di fuzionamento), se eseguite nella stessa giornata.

Se nella stessa giornata vengono eseguite tutte e tre le verifiche regolamentari la contribuzione è maggiorata del 25 %.

Se l'esecuzione delle verifiche comporta più di una giornata, la contribuzione dovuta per le operazioni eseguite in ciascuna delle giornate successive alla prima è ridotta del 20 %.

Nei casi di apparecchi che abbiano già subito, nello stesso anno, le verifiche regolamentari periodiche contemplate nella tabella *B*, tariffa I o che siano stati dichiarati inattivi, ma che debbano successivamente subire le verifiche contemplate dalla presente tariffa, quest'ultima si applica in cumulo, rispettivamente, con la tariffa I o con la tariffa II della tabella *B*.

---

(1) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende.

(2) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta e gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono o a servizio di più caldaie.

(3) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(4) Valgono le note nn. 4 e 5 a pag. 167 seconda colonna.

Nei casi di apparecchi attivi non ancora visitati nello stesso anno e che debbano subire le verifiche contemplate dalla presente tariffa, si applica invece soltanto questa, restando esclusa, sempre per l'anno, l'applicazione della tariffa I della tabella *B*.

Ove trattisi di verifica di 1° impianto ed apparecchio proveniente dall'estero o di ignota provenienza e mancante dei documenti prescritti dal regolamento (certificati di prove degli enti collaudatori esteri autorizzati, disegni quotati del costruttore o riparatore), è applicata, in cumulo con la presente tariffa, anche la precedente tariffa I della presente tabella, e ciò a compenso delle maggiori prestazioni che, in questo caso, debbono essere date dall'Associazione.

TARIFFA III

Visite d'accertamento di demolizione o di modificazione di uso.

(Articoli 46, lett. *g*, e 73 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ogni apparecchio visitato, il consortista deve corrispondere all'Associazione:

generatori fino a 25 m²	L. 1.300
generatori oltre 25 m²	» 1.950
recipienti	» 650
macchine da caffè	» 250
apparecchi esonerati	» 250

Le contribuzioni stabilite dalla presente tariffa sono ridotte del 50 %, quando la visita d'accertamento di demolizione o di modificazione d'uso sia eseguita in occasione di altre verifiche o prove regolamentari effettuate ad altri apparecchi dello stesso consortista e siti nello stesso stabilimento.

TARIFFA IV

Visite e prove ai recipienti per il trasporto, su via ordinaria e con mezzi privati, di gas compressi, liquefatti o disciolti.

(Art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Oltre alle contribuzioni stabilite dalla presente tariffa, il consortista deve alla Associazione il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificabile, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, del tecnico incaricato del sopraluogo nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti (1).

Paragr. *A*). — Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (bombole, bidoni per propano e butano)

fino a 2 litri di capacità, per ogni recipiente	L. 8
oltre 2 litri fino a 5 litri di capacità per ogni recipiente	» 10
oltre 5 litri di capacità:	
per i primi 50 recipienti di una partita e per ogni recipiente	» 65
dal 51° recipiente al 100° di una partita e per ogni recipiente	» 40
dal 101° recipiente al 150° di una partita e per ogni recipiente	» 25
dal 151° recipiente di una partita e per ogni recipiente	» 13

La contribuzione minima è pari a L. 4700 per una giornata di lavoro (2) oppure a L. 2350 per mezza giornata, salvo riduzione ad un minimo assoluto di L. 1000 quando siasi impiegato un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata.

Paragr. *B*). — Bidoni per ossigeno terapeutico; recipienti trasportabili per acqua gassata.

Si applica la tariffa di L. 330 per ogni recipiente fino al n. 4, e di L. 130 per ogni recipiente in più oltre i primi 4, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nella stessa giornata.

---

(1) I rimborsi possono essere ridotti proporzionalmente, se nello stesso sopraluogo il tecnico dell'Associazione eseguisce altre operazioni per conto di più consortisti.

(2) Per giornata di lavoro si intende lo spazio di ore otto, compreso il tempo occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

TARIFFA V

Prove di materiali - Prove di laboratorio.

(Articoli 11 e 44 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Oltre alle contribuzioni stabilite dalla presente tariffa, il consortista deve all'Associazione il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificabile, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto strumenti (1).

Paragr. *A*). — Prove di materiali (2):

per prelievo provini (3) . L. 2.350

per l'esecuzione di punzonature o prove sui materiali:

per una giornata intiera di lavoro (4) » 4.700

per mezza giornata di lavoro (3) . » 2.350

Paragr. *B*). — Prove di laboratorio su recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

per ogni prova completa, corrispondente ad un lotto di bombole o di bidoni, a seconda delle prescrizioni regolamentari L. 650

TARIFFA VI

Bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazioni di esonero, estratto regolamentare degli obblighi dei conduttori di generatori di vapore.

(Articoli 5 a 9, 33, 67 a 72 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Il consortista deve all'Associazione:

per ogni bollo di prova . . . L. 200

per ogni libretto matricolare . . . » 500

per ogni libretto di continuazione . . » 250

per ogni dichiarazione di esonero dalla sorveglianza prevenzionistica » 400

per ogni esemplare dell'estratto a stampa degli obblighi regolamentari dei conduttori di generatori di vapore . . . » 250

(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo).

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

---

(1) I rimborsi possono essere ridotti proporzionalmente se nello stesso sopraluogo il tecnico dell'Associazione eseguisce altre operazioni per conto di più consortisti.

(2) Questa tariffa vale anche per le prove di costruzione previste dal regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, articolo unico, ultimo comma.

(3) Salvo riduzione a L. 800, quando si sia impiegato un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata di lavoro.

(4) Per giornata di lavoro si intende lo spazio di ore otto, compreso il tempo occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

TABELLA *D*.

Quote annue per il servizio di controllo sulla combustione

(Art. 24, lett. *b*, dello statuto approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n 2339; art. 107, comma 4° e 108, comma 2°, 3°, 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Tariffa unica.

Per ognuno degli impianti termici contemplati nella presente tariffa, preso in consegna, attivo o di riserva (1), sottoposto a sorveglianza, il consortista deve all'Associazione la relativa quota annua:

a) per una motrice fissa . . L. 800

b) per un forno da calce . . . . » 900

c) per una fornace da laterizi . . . . » 1.050

d) per un generatore di vapore . . . » 1.300

---

(1) Gli impianti di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali. Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

e) per un forno con camere o storte, nelle officine da gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno o gassogeno separato . . L. 1.550

f) impianti di riscaldamento . . . . » 1.550

g) per ogni altro impianto termico . . . » 1.550

h) per un forno da cemento . . » 1.950

i) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:

a camere sovrapposte . » 1.950

a camere contigue ed a galleria » 3.650

l) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . » 1.950

m) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato » 2.600

n) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie . . » 2.600

Quando nello stesso recinto, stabilimento o cantiere, esistano più impianti contemplati dalla stessa lettera della presente tariffa, la quota dovuta per ciascun impianto, oltre il primo, è ridotta del 50 %.

TABELLA *E*.

Proventi per il servizio di controllo sulla combustione

(Art. 4, lett. *b*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 86 a 102 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

Prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio od impianto di combustione Visita per cessione.

Per ogni apparecchio od impianto di combustione visitato per prima verifica e presa in consegna, il consortista deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita:

a) per una motrice fissa . . . . L. 1.200

b) per un forno da calce . . » 1.350

c) per una fornace da laterizi » 1.600

d) per un generatore di vapore » 1.950

e) per un forno con camere o storte, nelle officine a gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno o gassogeno separato . » 2.350

f) impianti di riscaldamento . . » 2.350

g) per ogni altro impianto termico . » 2.350

h) per un forno da cemento . . » 2.950

i) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:

a camere sovrapposte » 2.950

a camere contigue ed a galleria . . » 5.500

l) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . » 2.950

m) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria metallurgica, o per ogni forno o gassogeno separato . » 3.900

n) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie » 3.900

La contribuzione stabilita dalla presente tariffa è dovuta anche per ogni apparecchio od impianto di combustione che sia stato oggetto di visita per cessione

Se l'apparecchio od impianto ha subito nello stesso anno tanto la visita di prima verifica e presa in consegna, quanto la visita di cessione, è dovuta l'una e l'altra contribuzione, salvo che le due visite siano state effettuate nello stesso sopraluogo nel qual caso è dovuta una sola contribuzione.

Se l'apparecchio od impianto, all'atto della presa in consegna, è denunciato dal consortista quale permanentemente inattivo, la contribuzione come sopra stabilita è ridotta del 50 %, salvo l'obbligo del consortista medesimo di corrispondere all'Associazione l'integrazione per la contribuzione intiera nel caso che l'apparecchio od impianto venga successivamente riattivato.

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno in corso, quella della precedente tabella *D*, tariffa unica.

TARIFFA II

Indagini e prove obbligatorie per il controllo della combustione

(Articoli 93 a 100 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificati con regio decreto 27 marzo 1930, n. 441).

Per le indagini e prove obbligatorie di controllo termico effettivamente eseguite dai tecnici dell'Associazione su un apparecchio od impianto di combustione, il consortista deve:

1) rimborsare all'Associazione le spese vive del viaggio ed il trattamento di missione — nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificabile, ai sensi del regio decreto-legge 21 novembre 1945, n. 722 — dei tecnici incaricati delle indagini e prove, nonchè le spese per trasporto di apparecchi e strumenti di controllo;

2) corrispondere le contribuzioni appresso stabilite:

a) per ogni operatore e per ogni giorno . L. 4.700
b) per analisi del combustibile (1) » 2.600
c) per manutenzione e ripristino di apparecchi e strumenti di controllo, il 10 % delle contribuzioni precedenti.

Le contribuzioni sono maggiorate del 50 %, quando trattisi di prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore o dall'installatore dell'impianto termico.

TARIFFA III

Libretti matricolari Dichiarazione di esonero Istruttorie di progetti di nuovi impianti di combustione e delle cessioni di apparecchi od impianti di combustione.

(Articoli 15 a 18 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 81 a 85, 101 a 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. *A*) Libretti matricolari Dichiarazione di esonero:

Il consortista deve all'Associazione:

per ogni libretto matricolare	L.	500
per ogni libretto di continuazione	»	250
per ogni dichiarazione di esonero dal controllo termico	»	400

(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo).

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

Paragr. *B*) - Istruttorie di progetti di nuovi impianti di combustione o di trasformazioni di impianti esistenti; istruttorie di cessioni di apparecchi od impianti di combustione:

Per l'istruttoria di ciascuna pratica, il consortista deve corrispondere all'Associazione una contribuzione di L. 4000 che viene ridotta a L. 2000 quando trattisi di apparecchio od impianto esonerabile.

(1) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

TABELLA *F*.

Proventi per attività speciali facoltative

(Art. 4, lett. *c*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 5, 2° e ultimo comma, 25 e 27 dello statuto dell'A. N. C. C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339).

Qualora, nel corso dell'anno, l'Associazione nazionale per il controllo della combustione accerti che si siano verificate variazioni maggiori del 10 % sui prezzi correnti dei materiali e delle materie prime necessarie per l'esecuzione delle operazioni, prove e prestazioni contemplate nelle tariffe I e II della presente tabella, le variazioni percentuali accertate saranno applicate sul 60 % delle contribuzioni previste dalla tabella stessa

L'applicazione delle variazioni di cui al precedente capoverso sarà disposta con deliberazione del Comitato esecutivo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

TARIFFA I

Operazioni e prove del Laboratorio fisico (Centro termotecnico sperimentale).

Per ognuna delle operazioni o prove contemplate dalla presente tariffa, il consortista o il terzo, che ne faccia richiesta all'Associazione, deve corrispondere la contribuzione relativa appresso stabilita:

Paragr. *A*) - Prove sui materiali metallici:

taglio alla sega di lamiera per la preparazione di provette, per ogni taglio:		
fino a 10 mm. di spessore	L.	190
da 10 a 15 mm.	»	250
da 15 a 20 mm.	»	340
da 20 a 25 mm.	»	470
da 25 a 30 mm.	»	550
da 30 a 35 mm.	»	620
da 35 a 40 mm.	»	700
oltre 40 mm.	»	780
confezione di una provetta di trazione piatta	»	780
confezione di una provetta di trazione cilindrica	»	940
confezione di una provetta di trazione con attacchi speciali a vite per prove a caldo	»	1.560
confezione di una provetta di resilienza	»	470
confezione di una provetta di piega	»	230
confezione di una provetta di schiacciamento	»	230
prova di trazione ordinaria (rottura, snervamento, allungamento, strizione)	»	780
prova di resilienza	»	230
prova di piegamento a freddo	»	390
prova di schiacciamento	»	390
prova di piegamento su provetta riscaldata a 650° e raffreddata in acqua a 28° C)	»	620
prova di durezza Brinell o Rockell	»	160
prova di imbottitura su lamierini (fino a 4 mm. di spessore)	»	470
prova speciale di trazione a caldo (per temperature fino a 900° C)	»	3.120
prova speciale di trazione (limite elastico)	»	2.500
prova speciale di trazione a caldo con determinazione del limite elastico (per temperature fino a 900° C)	»	4.680
prova limite di viscosità (per temperatura fino a 900° C)	»	9.360
preparazione campioni per l'esame microscopico e macroscopico	»	780
esame microscopico di metalli ferrosi (descrizione)	»	2.340
esame microscopico di metalli ferrosi (con fotografia)	»	2.970
esame macroscopico di metalli ferrosi (descrizione)	»	2.650
esame macroscopico di metalli ferrosi (con fotografia)	»	3.150
fotografia diretta (una copia)	»	620
per ogni copia in più	»	160
analisi spettrografica qualitativa	»	3.900
analisi spettrografica quantitativa, per ogni elemento	»	2.340
ricottura	»	1.560
trattamento termico (tempera e rinvenimento)	»	1.870
indagine strutturale con raggi Röntgen (Debye-Scheerrer): ognuna	»	3.120

Paragr. *B*) Operazioni di taratura:

taratura delle coppie termoelettriche:		
con il sistema di confronto con coppia campione:		
per ogni punto	L.	470
con il sistema di metalli fusi (per coppie campione):		
per ogni punto	»	1.560
taratura di strumenti elettrici di misura:		
voltmetri (per tensione alternata fino a 600 V.):		
per ogni punto	»	310
wattmetri (per tensione alternata fino a 600 V. e intensità fino a 10 amp.):		
per ogni punto	»	470
amperometri (intensità correnti alternate fino a 10 amp.):		
per ogni punto	»	310

taratura dei manometri e vacuometri:

manometri di precisione taratura su 5 punti:

per pressioni fino a kg/cm^2 25 . . . L. 780
per pressioni fino a kg/cm^2 50 . . » 1.020
per pressioni oltre kg/cm^2 50 . . » 1.250
vacuometri . » 780

manometri dell'industria taratura su 4 punti:

per pressioni fino a kg/cm^2 20 . . . » 390
per pressioni fino a kg/cm^2 50 . » 620
per pressioni oltre kg/cm^2 50 . . . » 780
vacuometri . . . » 390

per quanto riguarda la taratura dei piccoli manometri per alte pressioni, come quelli montati sui recipienti di gas compressi, i compensi sono così stabiliti

per pressioni fino a kg/cm^2 150 . . » 230
per pressioni oltre kg/cm^2 150 . . . » 390

per i manometri montati su recipienti a vapore o piccoli generatori di vapore (con pressioni fino a $kg./cm^2$ 5), non menzionati nella tariffa su riportata, sarà applicata la quota unica di » 230

manometri e vacuometri dell'industria presentati alla verifica dai fabbricanti:

per i manometri e vacuometri inviati alla verifica dai fabbricanti, in numero non inferiore a 5 per ogni tipo, saranno applicate le seguenti tariffe ridotte:

manometri per pressioni fino a kg/cm^2 5 » 130
manometri per pressioni fino a kg/cm^2 20 » 230
manometri per pressioni fino a kg/cm^2 50 » 340
manometri per pressioni oltre kg/cm^2 50 » 470
vacuometri . . . » 230

piccoli manometri come quelli da applicarsi sui recipienti per gas compressi:

per pressioni fino a kg/cm^2 150 . . » 130
per pressioni oltre kg/cm^2 150 . . » 230

TARIFFA II

Operazioni del laboratorio chimico.

Per ognuna delle operazioni contemplate dalla presente tariffa il consortista o il terzo, che ne faccia richiesta all'Associazione, deve corrispondere la contribuzione relativa ap presso stabilita:

Paragr. *A*) Analisi dei combustibili solidi:

determinazione dell'umidità L. 470
determinazione delle ceneri . . » 560
determinazione delle sostanze volatili e carbonio fisso » 470
determinazione del potere calorifico superiore (Mahler) » 1.130
determinazione del potere calorifico inferiore mediante pesatura del liquido formatosi nella bomba dopo la combustione » 380
tutte le precedenti determinazioni (analisi immediata) » 2.810
determinazione del solo idrogeno » 2.810
determinazione del carbonio . » 2.810
determinazione dell'idrogeno e del carbonio » 3.750
determinazione dell'azoto » 1.400
determinazione dello zolfo » 1.560
analisi elementare, cioè: determinazione della umidità, ceneri, idrogeno, carbonio, ossigeno+azoto e potere calorifico (Mahler) . . » 5.620
determinazione della finezza di macinazione (due setacci) » 560

Paragr. *B*) Analisi dei residui solidi della combustione:

determinazione del carbonio incombusto . L. 560
determinazione della temperatura di rammollimento di fluidità delle ceneri » 1.870

Paragr. *C*) Analisi dei combustibili e olii lubrificanti:

determinazione del peso specifico L. 280
determinazione della temperatura d'infiammabilità » 750
determinazione della viscosità » 470
determinazione del potere calorifico superiore (Mahler) » 1.130
determinazione del potere calorifico inferiore mediante pesatura del liquido formatosi nella bomba dopo la combustione . . . . » 380
tutte le precedenti determinazioni L. 2.810
determinazione della temperatura di accensione » 750
determinazione della temperatura di congelamento . . . . . . » 560
distillazione frazionata . . . . . . » 1.130
determinazione dell'umidità . . . . . » 560
determinazione delle ceneri . . . . . » 560
determinazione dell'acidità o alcalinità . » 560
determinazione dell'idrogeno, del carbonio, dell'azoto, dello zolfo:

per ciascuna determinazione . . . . come per i combustibili solidi

analisi elementare cioè determinazione dell'idrogeno, carbonio, ossigeno+azoto e potere calorifico superiore (Mahler) . L. 4.680

Paragr. *D*) Analisi dei combustibili gassosi:

analisi completa con indicazione del potere calorifico superiore e inferiore L. 1.870
determinazione sperimentale del potere calorifico . » 1.130
determinazione della gasolina nei gas naturali » 1.870

Paragr. *E*) Analisi delle acque industriali:

determinazione del residuo fisso L. 750
determinazione della durezza con indicazione della quantità di soda per la correzione . » 560
determinazione potenziometrica del PH . . » 560

Paragr. *F*) Analisi qualitative:

fino a 5 elementi . . . . . L. 940
per ogni elemento in più . . . . » 190

Paragr. *G*) Analisi quantitative:

determinazioni grammimetriche, ognuna . . L. 750
determinazioni volumetriche, ognuna . » 560
determinazioni calorimetriche, ognuna . » 560

Paragr. *H*) Analisi varie:

determinazione dell'umidità . L. 470
determinazione dell'acqua combinata (calcari, calci, cementi » 750
determinazione dell'anidride carbonica (calcari, calci, cementi) » 560
determinazione della calce libera nei cementi » 750

TARIFFA III

Verifiche, prove e servizi speciali.

Per le verifiche, prove e servizi speciali contemplati nella presente tariffa ai paragrafi *A*), *B*), *C*), il consortista che ne faccia richiesta all'Associazione, deve corrispondere — oltre alle contribuzioni ivi stabilite — il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificabile ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per il trasporto di strumenti.

Il rimborso delle spese di viaggio e di missione è dovuto anche se — per fatto del consortista — la prestazione richiesta non abbia potuto effettuarsi od esaurirsi in un sol sopraluogo; nel qual caso, per il secondo sopraluogo è dovuto nuovamente il rimborso predetto — maggiorato del 30 %; e ciò a compenso della protratta inutilizzabilità del tecnico per i servizi istituzionali dell'Associazione.

Paragr. *A*) Prove all'indicatore e al freno:

a) prove all'indicatore su motrici a vapore, a gas e a olii pesanti, per determinare il lavoro assorbito dallo stabilimento o dalle sue diverse sezioni, e per la ricerca del modo di funzionare della distribuzione:

sono dovute le contribuzioni sottoindicate:

per motori a uno o a due cilindri . L. 3.750
per motori a tre cilindri . » 5.600
per motori a quattro cilindri . » 7.500

per ogni determinazione parziale di lavoro oltre le prime due:

per motori a uno o a due cilindri . » 380
per motori a tre o a quattro cilindri . » 560

b) prove al freno: sono dovute le contribuzioni seguenti:

per ogni operatore per il primo giorno » 5.600
per ogni operatore e per ciascun giorno successivo . . . . » 4.700

Paragr. *B*) Prove di rendimento e di consumo:

a) prove di rendimento su generatori di vapore, per conoscerne le condizioni di funzionamento e la resa, e suggerire eventuali migliorie;

b) prove complete di rendimento e di consumo su impianti di generatori, motrici e impianti termici di qualsiasi specie:

sono dovute le contribuzioni sottoindicate:

per la montatura e la smontatura degli apparecchi, per le prove definitive e preliminari

per ogni operatore per il primo giorno L. 5.600

per ogni operatore e per ciascun giorno successivo » 4.700

Queste tariffe vengono tutte raddoppiate quando trattisi di prove collaudo.

Non si richiede compenso per il tempo speso in ufficio per i calcoli e per la relazione.

Per le prestazioni di cui sopra, l'Associazione provvede gli indicatori, i riduttori di corsa, i manometri, i vacuometri, i deprimometri, i termometri, i pirometri, i tachimetri, e gli apparecchi per l'analisi dei gas; rimanendo a cura del consortista di provvedere l'occorrente per pesare l'acqua, il combustibile, l'eventuale materiale lavorato nell'impianto e il materiale prodotto, nonchè di eseguire gli eventuali adattamenti per l'alimentazione dei generatori e per il collocamento degli strumenti di misura.

Prima delle prove, il consortista riceverà a tale scopo le istruzioni necessarie.

Occorrendo per tali istruzioni un sopraluogo, il consortista compenserà l'Associazione solo delle spese di viaggio e del trattamento di missione del tecnico incaricato.

Il tecnico, che dirige le prove, deve essere libero di poterle continuare anche oltre due giorni, se così egli giudica necessario per l'attendibilità delle prove medesime.

Paragr. *C*) Presa di campione di un combustibile:

Per la presa di campione di un combustibile, la quale richieda uno speciale sopraluogo, è dovuta una contribuzione di L. 2800 e di L. 5600 a seconda che il sopraluogo abbia richiesto una mezza giornata od una giornata intiera di lavoro.

Paragr. *D*) Verifiche e prove extra regolamentari:

a) Verifiche e prove ad apparecchi totalmente esonerati:

Per ogni apparecchio a pressione totalmente esonerato, per il quale il consortista richiegga all'Associazione, assumendone impegno per almeno un triennio, di sottoporlo annualmente ad una visita interna o ad una prova a caldo, il consortista è tenuto a corrispondere la quota annua relativa stabilita dalla tabella *B* tariffa I, ridotta del 30 %.

Se l'apparecchio trovasi in stabilimento comprendente altri apparecchi a pressione od impianti di combustione soggetti a controllo continuativo, si applicano invece — qualunque sia la superficie di riscaldamento o capacità dell'apparecchio — le quote uniche di L. 800 per i generatori di vapore e L. 200 per i recipienti.

b) Altre verifiche e prove extra regolamentari:

Per ogni altra verifica o prova che il consortista richiegga all'Associazione di eseguire in più di quelle regolamentari, si applica la tariffazione (quota o contribuzione ed eventuali rimborsi di spese) stabilita dalle precedenti tabelle per le verifiche e prove regolamentari, ma la quota o contribuzione viene maggiorata del 50 %.

TARIFFA IV

Prestazioni speciali.

Paragr. *A*) Nolo di strumenti di controllo:

per nolo del contatore d'acqua, oltre il rimborso delle spese di trasporto, per i primi 15 giorni dal giorno dell'arrivo a destinazione dell'apparecchio, è dovuta la quota di . L. 3.750

per ogni giorno in più, oltre i predetti 15, in più » 380

per la prestazione della pompa: per prove idrauliche eseguite nello stesso sopraluogo, oltre le spese di trasporto, di andata e ritorno, a grande velocità o come bagaglio, è dovuta la quota di » 380

la pompa non sarà trattenuta oltre 7 giorni; per ogni giorno in più sarà corrisposta la quota aggiuntiva di » 150

Il compenso per la pompa si paga e le spese si rifondono alla Associazione, anche se la prova non abbia avuto luogo.

Per nolo della pompa ad alta pressione, per prove di bombole e recipienti analoghi, deve corrispondersi il doppio delle quote come sopra stabilite per le pompe ordinarie.

Paragr. *B*) Redazione di disegni:

sono dovuti i compensi sotto stabiliti:

per disegni delle murature per un generatore:

di non oltre 50 m² . . . . L. 3.750

di oltre 50 m² e sino a 100 m² . . . . » 4.700

di oltre 100 m² e fino a 500 m² . . . . » 5.600

di oltre 500 m² . . . . » 7.500

se con surriscaldatore, in più il 20 % delle quote precedenti;

se con economizzatore e preriscaldatore d'aria in più il 70 % delle quote precedenti, per ciascuno di detti apparecchi.

I disegni di modificazioni a generatori, recipienti, tuberie, ecc. richiesti da utenti, o comunque prescritti al consortista dal regolamento, si tassano a seconda del tempo impiegato per lo studio e per la esecuzione dei disegni stessi, in ragione di L. 3500 al giorno.

Per schizzo locali:

per locali contenenti caldaie semifisse fino a 25 m² di superficie riscaldata L. 500

per locali contenenti caldaie semifisse oltre 25 m² e caldaie fisse » 1.000

per disegno in doppio esemplare, da eseguirsi d'ufficio in mancanza di quello prescritto al costruttore o al riparatore di apparecchio a pressione (art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824):

se di generatori fissi: per ogni generatore » 2.000

se di generatori semifissi, locomobili, oppure di recipienti, per ogni apparecchio . . . » 1.000

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
CAVALLI

(37)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1950.

Revoca del decreto Ministeriale 20 marzo 1946 riguardante l'inclusione del coniglio selvatico fra gli animali nocivi, limitatamente al territorio del comune di Nettuno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1946, con il quale, limitatamente al territorio del comune di Nettuno, il coniglio selvatico è stato annoverato fra gli animali nocivi di cui all'art. 4 del sopra citato testo unico;

Visto il parere espresso dal Comitato provinciale della caccia di Roma, nella riunione del 26 novembre 1949, con il quale, su richiesta della Sezione comunale cacciatori di Nettuno, propone che il sopra citato decreto venga revocato essendo venute meno le ragioni per le quali si rese necessario tale provvedimento;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 20 marzo 1946, con il quale, limitatamente al territorio del comune di Nettuno, il coniglio selvatico è stato annoverato fra gli animali nocivi di cui all'art. 4 del testo unico sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, viene revocato a tutti gli effetti di legge, con decorrenza dalla data del presente decreto, il quale verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1950

Il Ministro: SEGNI

(56)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 208 del 4 gennaio 1950 riguardante l'ammissione a rimborso dell'onere termoelettrico e ripristino del sovraprezzo nitrato di soda del Cile.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 208 del 4 gennaio 1950 ha adottato le seguenti decisioni:

AMMISSIONE A RIMBORSO
DELL'ONERE TERMOELETTRICO
(seguito alla circolare n. 203 del 26 novembre 1949).

1. — In relazione alle domande presentate dalla ditte interessate, a norma della circolare n. 186 del 30 luglio 1949, vengono consentiti i seguenti rimborsi a carico della Cassa conguaglio sovraprezzo termoelettrico:

a) Per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 1949. — Viene confermato alle seguenti aziende il rimborso dell'onere termico nella misura stabilita dall'art. 2 della circolare del Comitato interministeriale dei prezzi n. 177 del 30 giugno 1949 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 18 luglio 1949):

Società Meridionale di Elettricità per la centrale «Maurizio Capuano» di Napoli;

Società Elettrica delle Calabrie per la centrale «Giunchi» di Reggio Calabria;

Società Selt-Valdarno per la centrale «Lodolo» di Livorno;

Ente Autonomo Volturno per la centrale «Doganella» di Napoli.

b) Viene confermato, per lo stesso periodo 1° agosto-31 ottobre 1949 il rimborso dell'onere termico, nella misura stabilita dall'art. 6, paragrafo *b*), della circolare del Ministero industria e commercio n. 141 del 13 dicembre 1947 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 20 dicembre 1947), alla Società Elettrica Sarda per le centrali di «Santa Caterina», «Santa Gilla» e per la produzione di competenza della Società Elettrica Sarda, per la centrale di «Porto Vesme».

c) Per il periodo dal 1° agosto 1949 al 31 marzo 1950. — Viene confermato alle seguenti ditte il rimborso dell'onere termico nella misura stabilita dall'art. 6, paragrafo *b*) della richiamata circolare n. 141 del 13 dicembre 1947:

ditta Salvatore D'Alessandro per la centrale di Barrafranca (Enna);

ditta Fratelli Giglia di Campobello di Licata (Agrigento) per la centrale di Campobello di Licata;

ditta Salerno e Petraccone per la centrale di Caronia (Messina);

ditta Aliberti Carmelo - Acquedolci San Fratello (Messina) per la centrale di Acquedolci.

2. — Il diritto al rimborso per l'onere termoelettrico relativo al periodo 1° agosto-31 dicembre 1949 decade nel caso che le ditte interessate non presentino alla segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi, entro il 31 gennaio 1950, la domanda documentata richiesta con la circolare n. 186 del 30 luglio 1949.

3. — Nell'elenco di cui alla circolare n. 186 del 30 luglio va aggiunta la ditta Giuseppe Francesco Rampolla di Polizzi Generosa (Palermo) per la centrale di Polizzi Generosa.

NITRATO DI SODA DEL CILE

Viene consentito il ripristino del sovraprezzo di L. 450 al quintale, già autorizzato fino al 30 giugno 1949 con la circolare n. 166 del 15 aprile dello stesso anno.

Pertanto, a modifica della circolare n. 59 del 21 febbraio 1948, con cui venne stabilito in L. 5000 al quintale il prezzo del nitrato di soda del Cile per le vendite al consumatore franco magazzino Consorzi agrari, il prezzo, a decorrere dalla data della presente circolare, risulta di L. 5450 al quintale.

Il prezzo massimo autorizzato tornerà a L. 5000 al quintale dopo il 30 giugno 1950.

(147)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di studio

La Università di Bologna rilasciò a suo tempo al sig. Silvio Vadalà di Giuseppe una tessera universitaria ed un certificato di iscrizione a quella Facoltà di giurisprudenza datato 20 luglio 1944.

Detti documenti non possono avere alcun valore poichè l'iscrizione al corso universitario è stata successivamente annullata. Se ne dà notizia diffidando gli eventuali possessori dei documenti stessi a consegnarli alla Università di Bologna.

(75)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montalto Uffugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 9 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1949, registro n. 34 Interno, foglio n. 364, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montalto Uffugo (Cosenza) di un mutuo di L. 426.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(123)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 1° luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1949, registro n. 34 Interno, foglio n. 307, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Firenzuola (Firenze) di un mutuo di L. 1.717.000, in sostituzione dei precedenti mutui di L. 2.274.000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 1948 e di L. 1.160.000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 maggio 1949, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(130)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

46ª Estrazione di cartelle 3,75 % speciali di Credito comunale e provinciale

Il giorno 6 febbraio 1950, alle ore 9, in una sala aperta al pubblico a pianterreno del palazzo in via Goito n. 4, ove ha sede la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, avrà luogo la 46ª estrazione di cartelle speciali 3,75 % di Credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiati n. 3566 titoli pari a n. 7427 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 3.713.500 come dal seguente prospetto:

titoli unitari	n. 2897	per il capitale nominale di	L. 1.448.500
titoli quintupli	n. 614	per il capitale nominale di	» 1.535.000
titoli ventupli	n. 37	per il capitale nominale di	» 370.000
titoli quarantupli	n. 18	per il capitale nominale di	» 360 000
Totale titoli	n. 3566		L. 3.713.500

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati in un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1950

Il direttore generale: BONANNI

(133)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMURO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	138677	Fondazione 100° Reggimento fanteria, amministrato dal Comando del 66° reggimento fanteria in Reggio Emilia	87,50
Id.	400985	Occelli Giacomo di Giovanni Battista, dom. a Sanfront (Cuneo) e Ferrato Giovanni e Maria di Giacomo, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Revello (Cuneo), tutti quali eredi indivisi di Bessone Caterina fu Giuseppe	70 —
Id.	395867 (solo nuda proprietà)	Mercurelli Baldacci Paolina fu Umberto, minore, con usufrutto a Guadagni Elvira di Teseo ved. Baldacci	3.283 —
Id.	404654	Come sopra	1.183 —
Cons. 3,50 % (1906)	773465 (solo nuda proprietà)	Bocchetti Francesco fu Michele, dom. in Rionero in Vulture, con usufrutto a Bocchetti Serafino fu Michele, dom. a Napoli	997,50
Id.	765435	Tesei Virginia fu Oreste, moglie di Volterrani Leopoldo, dom. in Pisa, vincolata per dote	35 —
Id.	765436	Come sopra	357 —
Id.	832473	Come sopra	66,50
Id.	832474	Come sopra	35 —
Id.	832475	Come sopra	742 —
Rendita 5 %	17798	Come sopra	3.615 —
Cons. 3,50 % (1906)	115039	Fabbriceria Chiesa parrocchiale di Lerino, frazione del comune di Torri di Quartisolo (Vicenza)	45,50
Id.	560176	Fabbriceria di San Martino in Lerino, frazione di Torri di Quartisolo	21 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(4362) Roma, addì 27 ottobre 1949 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 6.

E' stato denunziato lo smarrimento del secondo mezzo foglio di compartimenti semestrali del certificato di rendita Consolidato 3,50 % (1906), n. 105326 di annue L. 290,50, intestato alla Confraternita di San Michele Arcangelo in Cerani (Catania).

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 3 settembre 1949

(3667) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Taranto

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 17088, in data 9 gennaio 1950, il col. Antonio Cerbino è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Taranto, in sostituzione dell'on. Gaspare Pignatelli, dimissionario.

(132)

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Torricella Peligna (Chieti)

Con decreto Ministeriale 27 dicembre 1949, n. 3024, con la modifica e lo stralcio di cui alle premesse del decreto medesimo, è stato approvato il piano di ricostruzione dell'abitato di Torricella Peligna (Chieti), vistato in 2 planimetrie in iscala 1: 1000, con le relative norme edilizie.

Per l'attuazione di detto piano è stato assegnato il termine di 4 anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(70)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Verona

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Verona, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado dei posti messi a concorso e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, purchè questi ultimi abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di permanenza ininterrotta nel proprio grado;

b) i segretari provinciali i quali abbiano lo stesso grado del posto messo a concorso o siano di uno o due gradi immediatamente inferiori con almeno tre o cinque anni di ininterrotta permanenza nel proprio grado;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari delle Provincie e dei Comuni, che siano provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, del titolo di studio di cui al n. 4 dell'art. 1-*sub* 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851 (laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti della ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato), ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dal successivo art. 1-*sub* 183, comma secondo e terzo della legge citata;

d) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 1-*sub* 174 e 183, comma quarto della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo da L. 32, corredata della ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di L. 300, intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti devono, inoltre, accludere alla domanda la patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e tutti gli altri titoli e documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in cinque esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentata domanda per gli analoghi concorsi già indetti negli anni 1947, 1948 e 1949, potranno astenersi dall'allegare i documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale detti documenti e titoli sono allegati, ed unendo gli elenchi di essi in carta semplice, come sopra indicato.

Gli aspiranti di cui alla lettera *d*), art. 2 del presente decreto, devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alla lettera *c*) devono produrre:

1) certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla Prefettura dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare;

2) certificato del sindaco ovvero del presidente della Deputazione provinciale parimenti vistato, attestante che al vice segretario spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare ed estratto del regolamento comunale che regola la materia; per i capi ripartizione, certificato dal quale risulti la qualifica di capo ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente goda dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 4), 5), 6) e 7) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Roma, addì 30 dicembre 1949

(114) *Il Ministro*: SCELBA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.